



Scheda informativa

Prescrizioni giuridiche per la fornitura di servizi di consegna locale nel trasporto di merci per ferrovia

Attualizzato in Maggio 2022

Principio: concessione dell'accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'articolo 6a dell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411)

Campo d'applicazione

- Tutte le imprese attive nel trasporto di merci che forniscono servizi nel quadro dell'invio di convogli, carri o gruppi di carri tra l'infrastruttura ferroviaria del GI (gestore dell'infrastruttura) e i binari di raccordo o gli impianti di trasbordo TC («consegna locale» o «ultimo miglio») devono rispettare le prescrizioni sancite all'articolo 6a OTM. Sono interessate dalle disposizioni imprese quali le ITF merci, i fornitori specializzati di personale a prestito e per il servizio manovra, i gestori di binari di raccordo con materiale rotabile e personale proprio, ecc. che sull'ultimo miglio forniscono in particolare prestazioni di manovra.
- Le prescrizioni *non* si applicano ai trasporti all'interno dell'infrastruttura ferroviaria del GI, ad esempio da un binario dell'infrastruttura verso una stazione di smistamento o un impianto di carico e scarico (*cfr. fig. 1*). All'articolo 62 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), figura un elenco esaustivo di ciò che è incluso nell'infrastruttura ferroviaria del GI.




Fig. 1: Campo d'applicazione dell'articolo 6a OTM

- Tutti i servizi di consegna locale sono disciplinati dalla legge. La priorità è accordata ai **servizi di «trasporto»**, come ad esempio le **manovre**. Sono inclusi anche **altri servizi** forniti in relazione alla consegna locale, quali il controllo tecnico del materiale rotabile, le prove dei freni, l'aggancio o lo sgancio delle locomotive e i servizi amministrativi, quali il controllo CIS in entrata e in uscita.

Non discriminazione

- I servizi di consegna locale devono essere forniti su base non discriminatoria. Ciò significa che tutti i **servizi** (manovre, controllo tecnico del materiale rotabile, prove dei freni, ecc.) che un'impresa fornisce a sé stessa devono essere garantiti anche a terzi, sempre che vi siano capacità disponibili. L'impresa deve riservare a terzi uguali condizioni e trattamento (art. 6a lett. a e b OTM).



- Nell'**attribuzione delle risorse** (personale e materiale rotabile), le imprese possono dare la priorità al proprio uso. Tuttavia, la **gestione delle capacità** deve tenere conto anche di richieste da parte di terzi e non mirare a negare illegalmente l'offerta di servizi a terzi.
- Nell'attribuzione delle risorse, le imprese devono riservare a terzi uguali condizioni e trattamento (art. 6a lett. b OTM).
- Dopo avere soddisfatto il proprio fabbisogno, le imprese devono offrire a terzi le risorse ancora disponibili (cosiddette **capacità residue**).
- I **prezzi** applicati ai servizi non devono essere discriminatori, vale a dire che:
 - tutti i clienti e il proprio uso devono essere soggetti a uguali condizioni, anche per quanto riguarda i prezzi e gli sconti (art. 6a lett. a e b OTM);
 - è inammissibile che un'impresa applichi prezzi diversi ai suoi clienti o a sé stessa per lo stesso tipo di servizio senza alcuna giustificazione oggettiva;
 - prezzi diversi per un servizio uguale o paragonabile sono oggettivamente giustificati se, ad esempio, differiscono i costi per la fornitura del servizio. I costi per il trasferimento delle risorse di manovra a un altro punto di consegna, ad esempio, possono giustificare prezzi finali diversi. Anche l'acquisto di moduli di potenza diversi oppure il momento dell'acquisto del servizio possono spiegare le differenze di prezzo.

Pubblicazione

- Le imprese sono tenute a **pubblicare** le condizioni fondamentali per:
 - la fornitura di servizi,
 - la pianificazione e l'attribuzione delle risorse e
 - il calcolo dei prezzi e degli scontiin modo trasparente e comprensibile (art. 6a lett. c OTM).
- Si raccomanda di pubblicare:
 - l'offerta di servizi;
 - la procedura formale con scadenze per le ordinazioni (e le disdette) e gli accordi contrattuali per la fornitura dei servizi;
 - i prezzi effettivi, quali ad esempio le tariffe orarie e forfettarie per le risorse e i servizi necessari;
 - altre condizioni quadro importanti per il cliente nell'ambito dell'accesso al servizio (ad es. luogo di fornitura del servizio).
- Le imprese devono indicare quali altri servizi di consegna locale forniscono oltre alle prestazioni di manovra sull'ultimo miglio. I clienti sono liberi di usufruire di uno o più servizi.
- La pubblicazione può avvenire, tra le altre cose, anche sul sito web dell'impresa, utilizzando ad esempio un apposito modello messo a disposizione dalla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).
- Se le condizioni dell'accesso da pubblicare contengono alcune informazioni sensibili sotto il profilo economico, l'impresa interessata può rendere note tali condizioni in un'area del proprio sito protetta da password. Le altre condizioni devono però essere pubblicate. Su richiesta di un cliente che ha un effettivo interesse nei confronti del servizio, l'impresa è tenuta a fornirgli l'accesso (password) subito, gratuitamente e senza complicazioni.
- Allentamento dell'obbligo di pubblicazione
 - I gestori di binari di raccordo che eseguono manovre in un perimetro privo di impianto di trasbordo TC sono tenuti a comunicare le condizioni dell'accesso solo agli interessati che ne fanno richiesta (art. 6a lett. c OTM in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 OTM). Tali gestori di binari di raccordo devono specificare sul proprio sito web almeno se dispongono di locomotive e di macchinisti e indicare i servizi di manovra da essi stessi attualmente eseguiti.



- Per contro, i gestori di binari di raccordo che eseguono manovre in un perimetro in cui si trova un impianto di trasbordo TC sono tenuti a garantire la pubblicazione integrale secondo l'articolo 6a lettera c in combinato disposto con l'articolo 6 OTM, analogamente a una ITF secondo l'articolo 6a OTM.
- Per gli aspetti legati alla sicurezza e alla responsabilità, rivolgersi all'Ufficio federale dei trasporti (Sezione Vigilanza sulla sicurezza).

Per ulteriori informazioni: Commissione del trasporto ferroviario ComFerr
Tel. 058 463 13 00
info@railcom.admin.ch